



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 27/02/2008

OGGETTO: Regolarizzazione tasse, tributi e canoni comunali – Regolamentazione per definizione agevolata.

L'anno duemilaotto il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele		SI	CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto		SI
MARANDINO Leopoldo		SI	VICIDOMINI Maria	SI	
IANNELLI Antonio	SI		PAGANO Carmelo		SI
FRANCIA Rosario		SI			

Sono presenti gli assessori: TARALLO, CIUCCIO, DI LUCIA, GUGLIELMOTTI, NACARLO.

Consiglieri

Presenti n. 16

Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica

Rientra il consigliere Mauro Gabriele.

Relazione sull'argomento L'Assessore alle Finanze Rag. Lorenzo Tarallo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art 13 della legge 27/12/2002, n. 289 che consente anche agli Enti Locali di prevedere ipotesi di definizione agevolata per i tributi propri;
- Vista la nota dell' Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 2195/04 del 14/05/2004, nella quale viene evidenziato che l'autonomia degli EE.LL., espressamente sancita dall' art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, consente agli Enti stessi di disciplinare autonomamente le proprie entrate tributarie e quindi di gestire liberamente la definizione dei propri tributi nel rispetto dei seguenti criteri:
 - adozione di apposito regolamento;
 - limitazione del regolamento ai soli tributi propri;
 - piena conoscibilità della normativa da parte dei contribuenti e quindi pubblicazioni del regolamento e fissazione di congruo termine per l'attivazione delle procedure;
- Preso atto che il disciplinare regola le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle entrate locali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti ai contribuenti, mediante le procedure di riscossione diretta delle entrate già attuate da questo Ente;
- Rilevato che il regolamento in oggetto è ispirato ad obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell' attività amministrativa;

Dato Atto,

Che la definizione agevolata dei tributi già deliberata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 30/08/2007 e s.m.i ha consentito la regolarizzazione di tributi con richieste per oltre 2.400.000 euro, comprensive delle somme richieste e non versate con la riammissione della definizione agevolata di cui alla delibera di C.C. 22 del 2/3/2006;

Considerato che negli ultimi tempi lo squilibrio di cassa si è consolidato al massimo tanto che le anticipazioni di cassa hanno raggiunto il limite consentito dall'art. 222-del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Considerato che tale situazione di cassa determina ritardi nel pagamento del dovuto ai fornitori di beni ed ai prestatori di servizi nonché al soddisfo delle altre spese fisse comunali.

Che il permanere di tale situazione finanziaria, determinata soprattutto dal mancato pagamento di tributi locali, canoni e contravvenzioni che al bilancio consuntivo al 31/12/2006 ascendono a ben 11.574.573,26 Euro, crea immobilismo della attività amministrativa e difficoltà nella erogazione dei servizi comunali.

Che pertanto l'obiettivo di velocizzare il flusso finanziario Comunale in entrata: tributi comunali, va perseguito anche per rimuovere le condizioni del perdurante consolidamento degli squilibri di cassa;

Tanto premesso e considerato si rende opportuno adottare un nuovo disciplinare per la definizione agevolata dei tributi, tenuto anche conto che il recupero delle somme per le quali sono iniziate le procedure richiede tempi lunghi per gli incassi.

La nuova regolamentazione comporterà lo snellimento delle attività di accertamento in corso consentendo alle strutture dell' Ente di dedicarsi al potenziamento del settore recupero delle entrate ed al perseguimento degli obiettivi di perequazione tributaria, riduzione delle tariffe e della pressione fiscale.

Che la definizione agevolata consente di facilitare l'approccio dei cittadini utenti nei rapporti con l'Ente privilegiando la collaborazione dando la possibilità di regolarizzare i debiti tributari anche attraverso una adeguata rateizzazione del debito tenuto conto delle difficoltà economico finanziarie in cui versano i cittadini e gli utenti contribuenti. Che le entrate derivanti dall'adesione da parte degli utenti all'allegato disciplinare di regolarizzazione agevolata dei tributi, contribuiranno al riequilibrio di cassa e consentiranno un regolare svolgimento dell'attività amministrativa ed il miglioramento dei servizi erogati dal Comune.

- Ritenuto opportuno, pertanto, concedere ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune mediante l'adozione del disciplinare predisposto dall'ufficio tributi;

- Visto il vigente Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati in allegato;

-Visti pareri del responsabile del Servizio Tributi e del responsabile dell' ufficio Ragioneria;

-Visto il parere della competente Commissione Consiliare Finanza e Bilancio;

-Visto il parere del Collegio dei revisori;

-Visto il parere della competente Commissione permanente per i regolamenti ;

CARAMANTE, con dichiarazione di voto, esprime voto favorevole raccomandando tuttavia che i competenti uffici comunali si attivino in maniera attenta e certosina. Annuncia trattarsi di ultimo voto in materia di condoni, esprimendo sin d'ora che per altri condoni il proprio voto sarà contrario sia in Commissione che in Consiglio. Raccomanda inoltre ai competenti uffici l'attivazione del bando sulla pubblicità, atteso che è attualmente privo di affidamento. Propone infine la rimodulazione della TOSAP in quanto in alcune zone di altissimo impatto turistico l'ammontare della tassa è quasi eguale a quello di altre zone situate in contrade periferiche del Comune.

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamando dal Presidente: consiglieri presenti n.17 astenuti n. /// votanti n. 17 voti favorevoli n. 17, voti contrari n. ///

DELIBERA

- 1) Di avvalersi della facoltà contemplata dall'art.13 della legge 27/12/2002 n. 289 e di introdurre agevolazioni per i contribuenti che intendono sanare la propria posizione debitoria per tributi comunali, nei confronti di questo Comune;
- 2) Di approvare l'allegato disciplinare regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, composto da numero 13 articoli;
- 3) Di dare atto che alla presente deliberazione sarà data ampia notizia con i mezzi opportuni;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente; consiglieri presenti n.17 astenuti n./// voti favorevoli n.17, voti contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, per l'attuazione immediata del conseguimento amministrativo.-

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE .
F.to Paolo Paolino

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li 11 MAR. 2008

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

11 MAR. 2008

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

11 MAR. 2008

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

FEBBRAIO 2008

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICE

Ambito di applicazione

Art 1 Oggetto

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

- Art 2 Imposta Comunale sugli Immobili
Art 3 Imposta Comunale sulla Pubblicità
Art 4 Tassa per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
Art 5 Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
Art 6 Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione
Art 7 Requisiti richiesti per l'accesso alla istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP, Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione

CAPO II

Definizione agevolata degli atti impositivi

- Art 8 Atti non divenuti esecutivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione
Art 9 Atti divenuti esecutivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione
Art 10 Presentazione istanza per la definizione agevolata degli atti impositivi

CAPO III


Definizione agevolata delle liti pendenti

- Art 11 Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa Rifiuti Solidi Urbani, Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

- Art 12 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata
Art 13 Rigetto delle istanze di definizione agevolata
Art 14 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento



Ambito di applicazione

ART. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art 52, commi 1 e 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei tributi e delle entrate proprie del Comune di Capaccio in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni acquedotto-fogna e depurazione, delle ingiunzioni fiscali emesse ed ancora non pagate o non eseguite, di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639 e i rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie relative liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e succ.ve modifiche e integrazioni ed altri organi giurisdizionali, per controversie pendenti al 31/12/2007 e che alla detta data risultano non essere ancora definite.

2. Si consente, con il presente regolamento, ai contribuenti che hanno aderito a quanto previsto con atto deliberativo di C.C. n. 34 del 30 agosto 2007 e s.m.i.; di regolarizzare eventuali difformità ed irregolarità, rilevabili in merito, commesse in violazione a quanto previsto dalla richiamata delibera.

3. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- I rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
- I rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
- I rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
- I rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART.2 Imposta comunale sugli immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione/comunicazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. II, comma 2, del

dlgs n.504 del 1992, possono definire i rapporti tributari pendenti e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31/12/2007, relative alle annualità 2007 e retro con il versamento della somma determinata applicando le seguenti modalità:

. anni 2007, 2006, 2005, 2004 e 2003 versamento della sola imposta con esclusione degli interessi calcolati con le modalità previste dall'art. 14 del dlgs 504 del 1992 e succ. mod., con esclusione della sanzione prevista dall'art. 14 del dlgs 504 del 1992;

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2007, relativi alle annualità 2007 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 comma 4, del dlgs n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato dlgs n.504 del 1992.

ART. 3

Imposta comunale sulla pubblicità.

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la diversa maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2007 relativi alle annualità 2007 e 2006 con il versamento dell'imposta pari, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2007 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del dlgs n. 507 1993.

ART. 4

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es., superficie inferiori, utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare



del tributo, che non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire tutte le violazioni commesse e i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2007 nel seguente modo:

. Per le annualità 2007, 2006, 2005, 2004 e 2003 mediante il versamento della tassa, dell'addizionale e dalla maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2007 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.70 del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART. 5

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50 comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, inesatti o incompleti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire tutte le violazioni commesse e i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2007 relativi alla annualità 2007, 2006 e 2005 con il versamento della sola tassa, con esclusione di interessi e sanzioni.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2007 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 51 comma 1, del dlgs n. 507 del 1993.

ART. 6

Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione



1. I soggetti tenuti al pagamento dei canoni per il servizio idrico integrato-acquedotto, fognatura e depurazione, che non si sono dichiarati ai fini del pagamento del canone fognatura e depurazione, o che non hanno ottemperato, nei termini stabiliti, al pagamento dei canoni del servizio idrico o che non hanno versato quanto dovuto, possono definire tutte le violazioni commesse e i pagamenti pendenti alla data del 31/12/2007 nel seguente modo:

. Per le annualità 2007, 2006, 2005, 2004 e 2003 mediante il versamento del canone dovuto, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

ART. 7

Requisiti richiesti per l'accesso alla istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il **31- maggio- 2008** mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli preposti al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), una istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata, a cura del contribuente, in ogni sua parte indicando dettagliatamente:

- . la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
- . l'indicazione delle somme versate;
- . gli estremi del versamento eseguito.

2. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:

- . Relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- . Relativamente all'Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- . Relativamente alla TARSU: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
- . Relativamente alla TOSAP: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.
- . Relativamente al servizio idrico integrato- Acquedotto- Fognatura e Deputazione: dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi all'ubicazione dell'allaccio con i riferimenti contrattuali dell'acquedotto (contatore-sbocco).



3. Le istanze di definizione agevolata delle entrate locali per la regolarizzazione di tributi, devono essere accompagnate dalla ricevuta comprovante il pagamento, e in *caso di rateizzazione*, di almeno il 20% (venti per cento), *quale prima rata*, del totale dovuto risultante dalla domanda;
4. Le istanze di definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il cui importo complessivo supera i 5.000 (cinquemila) euro, oltre al pagamento di cui al precedente punto 3, devono essere corredate, *in caso di rateizzazione*, da polizza bancaria o assicurativa a garanzia del residuo importo da pagare;
5. Nella ipotesi di mancato pagamento, nei casi di inadempienza del contribuente, da parte degli istituti di credito che hanno emesso la polizza a garanzia, il comune opererà il recupero del credito residuo a mezzo dell'attivazione della procedura per la riscossione coattiva di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 8

Atti non divenuti definitivi in materia di

ICI, ICP, TARSU, TOSAP, Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione


1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, non sono ancora divenuti definitivi, perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo.

ART. 9

Atti divenuti definitivi in materia di

ICI, ICP, TARSU, TOSAP, Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente



regolamento da parte del Consiglio Comunale, sono divenuti definitivi (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento o la riscossione coattiva, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo.

2. Gli atti indicati al comma 1 divenuti definitivi, per i quali sono state attivate le procedure coattive di cui al regio decreto 14/4/1910. n. 639, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura con esclusione delle sanzioni, degli interessi applicati nell'atto impositivo e l'aggiunta delle somme già sostenute per l'attivazione della procedura ingiuntiva.

ART. 10

Presentazione istanza per definizione agevolata Degli atti impositivi

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli 8 e 9, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il **31- maggio- 2008** mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

3. L'istanza, compilata a cura del contribuente, deve essere conforme ai requisiti fissati all'art. 7 del presente regolamento con particolare riguardo ai punti 3 e 4.

Capo III

Definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 11

ICI, ICP, TARSU, TOSAP, Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, la

tassa sui rifiuti solidi urbani, canoni servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione, relative a controversie tributarie pendenti al 31/12/2007 innanzi alle competenti Commissioni Tributarie ed organi giuridici, che alla detta data risultano non essere ancora definite e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento della sola imposta in contestazione, al netto di sanzioni ed interessi.

2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il **31/05/2008**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente al 31/12/2007 e che alla detta data risulta non essere ancora definita.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al presente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.



4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art.13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del **31/05/2008**, detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia



9

ART. 12

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento della somma residua dovuta, detratto l'importo versato di cui al punto 3 dell'art. 7 e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **31/05/2008**, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani, il cui attestato di versamento va allegato all'istanza di definizione agevolata.

2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 300,00, il versamento, a richiesta, detratto il 20% di cui all'art. 7 punto 3, può essere eseguito in massimo 10 rate mensili di pari importo, a partire dal **31/05/2008**, con l'applicazione degli interessi legali e con scadenza di ogni singola rata al 30 di ogni mese, e un importo minimo di euro 100,00, con esclusione dell'ultima rata.

Il pagamento della prima rata, in acconto, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 7 del presente regolamento, perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima.

Le rate eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

3. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è superiore ad euro 5000,00 il versamento, previo pagamento di quanto previsto al punto 3 dell'art 7, può essere eseguito secondo quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 31/10/1998 (rateizzazione tributi), con l'obbligo della stipula di polizza Bancaria o assicurativa a garanzia del residuo importo dovuto. Le istanze di definizione agevolata, il cui importo complessivo supera i 5000 euro, oltre al pagamento in acconto da allegare all'istanza, in caso di pagamento rateale, il contribuente, entro dieci giorni dalla consegna dell'istanza farà pervenire la documentazione relativa alla polizza fideiussoria o fideiussione bancaria delle ulteriori rate, per il periodo di rateazione aumentato di un anno.

Il pagamento della prima rata, di cui al punto 3 dell'art 7, perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima.

Le rate eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione agevolata dei tributi locali, l'ufficio tributi potrà avviare il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate e gli interessi legali.

4. Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione che sarà inviata agli interessati



a cura dell'Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione. Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

6. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.

ART. 13

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, notificato con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine di **120** giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art.9 del presente regolamento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.



2. Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può richiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che sia intervenuta ulteriore richiesta di dati, l'istanza si intende accolta a tutti gli effetti.

ART. 14

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.



11

2. I dirigenti dell'ufficio tributi adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.
3. Il titolare dell'ufficio è responsabile dei ritardi rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. Il ritardo sarà sanzionato con una pena pecuniaria pari ad €. 10,00 (euro dieci/00) per ogni pratica definita in ritardo. Sono fatte salve le richieste di risarcimento danni esperite dai contribuenti dovute e davanti al Giudice competente.
4. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione in contrasto, fatto salvo quanto disposto dall'art 13 (ravvedimento) della delibera di C.C. n. 11 del 29/2/2000, di approvazione del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
5. Del presente regolamento si dovrà dare pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, salvi i diritti di riproduzione, ed anche a mezzo di internet, stampa locale ed altro mezzo atto ad assicurare la massima diffusione dello stesso.





COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142).

OGGETTO: 6) Regolarizzazione Tassa, Tributi e Canoni comunali -
Regolamentazione per definizione agevolata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

[Signature]

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

[Signature]

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data _____

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Verbale n.05 del 20 febbraio 2008

7370

Oggetto: Parere in ordine al Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, entrate, canoni e contravvenzioni comunali. L. 27.12.2002, n. 289, art. 13.

Oggi 20 febbraio 2008, alle ore 09,45, presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di controllo nelle persone del Presidente, dott.ssa Luciana Catalano e dei componenti, dott. Vincenzo Carrella e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

Il Collegio

-) Visti gli atti predisposti dall'Ufficio competente in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
-) visto l'art. 13 della L. 27.12.2002, n. 289 che consente anche agli enti locali di prevedere ipotesi di definizione agevolata per i tributi propri;
-) vista la delibera di c.c. n. 34 del 30 agosto 2008 con la quale veniva approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate locali ;
-) viste le note indicate nella proposta di revisione da parte del responsabile dell'ufficio tributi;
-) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
-) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
-) visto, altresì, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi e del Servizio Ragioneria nonché della Commissione Consiliare Finanza e Bilancio e della Commissione permanente per i regolamenti;

PREMESSO CHE

I Revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, ai sensi dell'art. 109 del vigente Regolamento di contabilità e che l'adozione di tale regolamento velocizzerebbe il flusso finanziario dell'Ente in entrata,

bk

esaminato

lo schema di Regolamento citato così modificato ed integrato.

Tanto sopra premesso, i sottoscritti

REVISORI

confermano il parere favorevole in ordine al Regolamento predetto .


Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 10,40.

Il presente viene trasmesso a cura della segreteria al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Capaccio, 20 febbraio 2008

IL Collegio dei revisori


Dr Luciana Catalano



Dr Vincenzo Carrella



Rag Roberto Antonio Mutalipassi



Politiche sociali

COMMISSIONE Bilancio - Finanze - Proceduta del 12-02-2008

Il giorno Abitico del mese di Febbraio dell'anno
incominciato, presso la sede Comunale del
Cefalupo, si è insediata la 2^a Commissione
Consigliare, appositamente convocata con nota
prot. 5329 del 07-02-2008.

Presiede, in qualità di segretario sostituto, il
funzionario Rosario Giannantonio -
Alle ore 9:00 sono presenti:

- Componenti: Franco - Ferraro - Baldoni - Mauro - Ricci
- Il presidente Mauro, verificata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta e legge
alla trascrizione degli argomenti all'ordine del
giorno. Arriva il Componente Costello alle ore 9:15 -
si passa alla trascrizione dei punti all'ordine
del giorno: alle ore 9:25 arriva il Componente Mauro.
- punto 1) iniziativa Comunale per la creazione
della Città della del Corallo - Comitato tecnico
Consulente. Descrizione del programma.
- punto 2) iniziativa Comunale per la creazione
della Città della delle rose da febbraio -
Comitato tecnico Consolente. Descrizione
del programma.
- punto 3) proposta di istituzione del servizio di
volontari volontari di vigilanza ambientale.
- punto 4) regolamento tasse, tributi e canoni
Comunali.
- In merito al punto 4) si inizia la discussione
sulle proposte punto del 15-02-2008 con la presenza
del Componente delle della Comunale di
Giuseppe Enrico.
- Si passa alla trascrizione del punto 1) e si invita
il Componente Costello alla lettura delle

Periodo scuola

COMMISSIONE Bilancio - Democrazia - Finanze seduta del 12.02.2018

Lettura di lettera - Alle ore 10:00 arriva il Contorno
 letimino - successivamente si arriva al Contorno
 letimino alla lettura della proposta della
 città della casa di portina - Conoscitore di
 le imprese lo sviluppo per l'iniziativa di consenso
 la loro istituzione oltre al territorio può
 essere aggiunta per consentire lo sviluppo
 del territorio. Consentendo il nostro territorio
 di essere lo sviluppo di tutte le attività connesse
 alla valorizzazione del bene abitativo trattato.
 di fare due delle trattative del territorio 3) All'ordine
 del giorno - Relazione e discussione sull'ingegner
 partito e intervento del Contorno di fronte ai
 punti per il accordo dell'istituzione del servizio di
 volontari ambulatori - Al fine di fare alla
 transizione non fatto all'ordine del giorno: Costo
 di Costimazione - aggiornamento - Conoscitore di
 è necessario aggiornare mondo industriale, si
 propone parte familiare alla proposta di aggiornamento
 del Costo di Costimazione - Alle ore 10:30 si finisce
 dichiara tolta la seduta.

Il funzionario
 R. F. Moro

Il segretario



A Contorno
 / Pecci
 Michelucci
 Tano Fuffa
 G. W.

Politiche sociali

COMMISSIONE Bilancio - Finanze - Sussidi seduta del 16-02-1998

Il giorno precedente al mese di febbraio
l'ultimo lunedì, presso la sede Comunale
del Cepeluso. Si è unita la 21
Commissione Consiliare, appositamente
convocata dal presidente con nota prot.
5473 del 19-02-1998.

A monte, in qualità di segretario vice-presidente
il funzionario Rosario Cennamo -
Alle ore 4.00 sono presenti:

Componenti Troncone -

il presidente Monto Licante -

Alle ore 7.15 arriva il Componente Ricci -

Ortolano - legge la formula del numero
legale, il presidente ordina aprire le

carte e base della trascrizione degli esponenti
nell'ordine del giorno -

1) Modifica art. 71 del vigente Statuto Comunale;

2) Art. 10, comma 2, L. 21/11/2000 n. 253 - Aggiornamento
costo personale già presenti del foglio - Aggiornamento;

3) Abrogazione della Commissione Controllo e Sanità;

Alle ore 7.40 arriva il Componente Bardelli -

il presidente fonda la scheda e abrogazione nel limite

1) posto all'ordine del giorno -

invece di art. 71 del vigente Statuto Comunale
comma 4 lettera c) prevede che le funzioni
del Direttore Generale la promozione e la
residenza delle ditte;

Intervento oppositivo e successivo favorevole alla
promozione delle norme in vigore con
l'istituzione del nuovo "L. AFFARI LOCALI e
CONTROSSO";

Stato di salute

COMMISSIONE FINANZIARIA - seduta del 14-02-1908

Esprimo favore favorevole alle modifiche del art. 711

Il comma 2) lettera b) -

che da 1910 viene al Contabile / 16.500.000
il Contabile esprimere favore favorevole -

Il 20 20 di settembre il Contabile 16.500.000
il Contabile Transome 2000 di eredità istituita

il 20 settembre 1908 modificato l'art. 711 lettera
b) con la lettera c) data 1908 "franchigia
di 1000 lire lit" 1908 che al D. G. il potere

di Contabile e Transome, viene da tutte le
parti di cui sopra debbono essere avute dal
Contabile 16.500.000 -

Il 20 20 della Transome dal punto di vista
il punto - Il 20 20 viene il Contabile

Contabile - la Commissione esprime favore favorevole
la classe della Commissione Contabile e Cassa

con il Contabile in parte Commissione
Contabile che al C. T. Contabile ha fatto

per favore Commissione di non potere essere
potrebbe alla Commissione e comunque

quando si espone in Commissione favore favorevole
la Commissione per il verbale delle sanzioni

il 20 20 al C. A. S. non potremmo essere inseriti
nelle disposizioni regolata dalle autorità locali

il presidente ritiene sufficiente provato già
di 1908 del D. G. Contabile e Commissione

il 20 20 che ha fatto l'istituto
sufficiente esprime favore favorevole alle

il 20 20 delle tasse, tributi e oneri comunali -
il 20 20 il presidente dichiara tutte le altre

il 20 20 sempre sempre
il 20 20
il 20 20
il 20 20

A fine di gennaio del mese di febbraio
del anno in corso, l'assemblea
Comunale del Comune di ...
la 2^a Commissione Consiliare, appositamente
convocata con nota prot. 6657 del 16.2.2008.
Alle ore 9:00 sono presenti:
1) Componenti Ricci - Montanaro -
... in qualità di ...
...
Alle ore 9:10 arriva il Componente ...
... la presenza del numero legale il
Presidente dichiara aperta la seduta.
Alle ore 9:25 arriva il Componente ...
Si passa alla trattazione dei argomenti all'ordine
del giorno:
1) Modifica art. 71 del vigente Statuto Comunale;
aggiunta e approvazione dell'art. 22 bis del vigente
Statuto Comunale.
Per quanto attiene l'art. 71, sono stati già discussi nelle
precedenti Commissioni, in particolare presso la
2^a Commissione, e maggior chiarimento l'art. 71 comma
2) lettera c) del vigente Statuto Comunale viene
con riproposta: "40 il potere di controllo e di
vigilanza - di approvare l'art. 22 bis dello Statuto
Comunale - sarà necessario per la regolamentazione
del nuovo ... nelle seguenti Commissioni:
"22. 22 bis - rappresentanza provinciale dell'ente e
rappresentanza provinciale del Comune e ripartite ed
gestite con le modalità previste dal regolamento
di organizzazione e funzionamento dell'organo
Comunale".
Alle ore 9:35 arrivano i Componenti ...

COMMISSIONE ^{Politica estera} ~~Bignardi-D'Amico~~ ^{Finanze} seduta del 19.02.2008

Dopo ampia discussione, il Presidente espone le conclusioni della commissione del 19.02.2008. I componenti della Commissione si dividono in 2 gruppi - alle ore 10.30, il presidente dichiara tolta la seduta, previa approvazione del fronte verde.

Il presidente
Gianpiero Pansa

Il segretario
M

A Conti venti

~~Stefano Filippini~~
~~Stefano Filippini~~
Stefano Filippini
Stefano Filippini

Presenzi: Sgarbi, Accornero, Fazio, Pizzardi
 Assiste in qualità di Segretario Vicepresidente Sig. Franco Vito
 Introduce argomenti ord. il Presidente Borletti, il primo punto in
 ordine dell'agenda è quello relativo alla 151/2001 Posseva.
 Si tratta di un'opera ad appalto modificata per armonizzare il
 regolamento della istituzione Posseva dello Statuto Comune
 in particolare le modifiche riguardano gli artt. 84 e l'annessione
 degli artt. 84 e 94 dello Statuto Comune, nelle
 fattispecie per cui che concerne la parte riguardante
 il Consiglio di Amministrazione, la figura del
 Presidente e l'introduzione di norme relative alla durata
 di carica. La commissione ha parere alla favorevole
 delle modifiche. La commissione poi prende in esame il 2°
 punto dell'ordine del giorno che è la
 regolamentazione della Torre Tributaria e la
 regolamentazione per definizione agevolata. Il Presidente ritiene
 che le agevolazioni fatte ai contribuenti siano una buona
 svolta a regolare la situazione tributaria degli stessi e
 quindi sono una cosa positiva per evitare le
 parti. La commissione ha parere favorevole e si chiude. Così alla ore 11.25.

Il Segretario Vicepresidente Il Presidente
 Franco Vito [Signature]

Presenti: Voto Forzo Accordo Presente


Assiste in qualità di Segretario verboscrivente il Sig. FRANCO VITO
 Accordo 11/15 in ordine ai lavori, prende la parola il Presidente
 Bonatti volendo proporre di astensione del 2007, al voto.
 rispetto ^{capitale} ~~comune~~ mette all'ordine del giorno Gruppo Comune il
 progetto di legge della Regione del Regolamento regionale
 sulle proposte del Responsabile Area Servizi Politici con Pat. 1979
 del 15/01/2008, il Presidente da lettura del Regolamento alla commissione
 finale, il Presidente legge la lettura del Regolamento e mette
 all'ordine del giorno Pat. 1979 e chiede ai componenti della
 Commissione di tenere chiostro e fare il Gruppo
 Comunale di elezioni favorevole alla riduzione del
 danno ambientale di inquinamento ambientale. "Con questa ordine
 amministrativa finale e mi pare intendere che un
 segnale alla zona della responsabilità della attuazione
 rispetto al modo di lavoro effettuato. Negli ultimi mesi,
 con continue dichiarazioni sul problema della inquinazione
 da amministratori di Equità come loro più volte
 proporre un messaggio di più attenzione alle parti
 rispetto alle scelte differenziate. Mente di più fine.
 This è per noi abbiamo ottenuto le guardie rispetto alla
 scelta che riteniamo fondamentale per il nostro territorio.
 Abbiamo invece fin dal primo primo ciclo della Società
 S.A.P.M. s.r.l. di rispettare un modo completo il
 capitolo D. 1979 con essere attuato. In vista
 della univoca proposta amministrativa di attuazione
 nelle epoche il Direttore Tecnico della Società ha
 puntualmente rispettato un ordine che stato del mondo. Il
 Sindaco Pasquale Turina ha in più ordine amministrativo
 la propria zona nel un modo completamente rispetto
 alle finalità individuali, non ultima attenzione rispetto
 pubblica, Ora opera l'istituzione di servizi volontari e volontari

per il raggiungimento di risultati ottimali in ordine alla raccolta, differenziazione, nostro obiettivo prioritario. In ogni caso, rispetto al materiale inutilizzabile, rispetto ad un solo della percentuale che nei fatti non è stato ed è pura invisione di altro. Qualche tempo fa, stiamo prendendo occasione per aver 2007, nonostante siano stati fissati da loro stessi consiglieri che inizialmente sostenevano la Giuria. Nella prossima settimana sarà attraverso un comitato stampa discusso un sistema con i dati reali che si legge non in valore assoluto ma in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. Il Consiglio ha anche il dovere di esprimere parere sul regolamento citato dopo avere preso conoscenza, ed esprimere parere favorevole alla istituzione del servizio pubblico come già detto nella riunione competente, se ne monitorerà l'operato, si pone tra l'altro il secondo punto all'ordine del giorno, nonché art. 71 dello Statuto Comunale, il Presidente della giunta al Segretario D'Arco di istruire e da lettura dello stesso; la prefazione riguarda l'articolo 71 comma 2 lettera L che si vuole conoscere per due versioni di mese emessa organizzativa che il Comune si è dato con la presenza della istituzione del 6° Settore Urbanistico (D. G. 248/2007. l'articolo 71 comma 2 lett. L verso con il prefetto "ha il potere di convocare e di trasferire". Alle ore 11.05 la seduta è conclusa.

Il Segretario Verificatore

Francesco Vit

Il Presidente



PRESENTI I SEDI FOCUS PRESENTE ALLEGATO

ASSISTE IN QUALITÀ DI SEGRETARIO VERBALE SIG. FRANCES RITO

All'ora 11:45 si apre la Commissione e si tratta l'ordine
e la costituzione di un comitato per la valorizzazione
e l'attivamento del cavallo e lo sviluppo delle attività
comune attraverso la realizzazione delle iniziative tese
alla creazione delle "Città del Cavallo in Provincia" ed
in particolare mettere a punto ed attuare la
serie di otto eventi che disciplinano il regolamento
compositivo del comitato suddetto nonché delle
attività finalizzate alla creazione delle "Città del
Cavallo in Provincia", il Presidente Borletti da lettura
delle stesse e la Commissione appone al momento la seconda
il secondo punto, prassi delle Città del Cavallo in Provincia
al Presidente presso la lettura seconda dello stesso di
otto eventi disciplinano il regolamento, finalizzati
ad attivazione del comitato consule per la
valorizzazione delle zone di ~~Provincia~~ Provincia con
attività comune e realizzazione "Città del Cavallo in
Provincia", la Commissione appone il punto terzo e da
parte finale, si pone alla lettura del terzo punto
che tratta la richiesta dell'istituzione commissione di
valutare gestione attività equine ai sensi dell'art. 19 dello
statuto consule e l'art. 111 del vigente regolamento
ordinario, il Presidente da lettura del titolo proposto e
successivamente alla lettura dell'atto Pol. 6458 del 13/02/2008 ed
richiesta istituzione commissione di gestione attività equine e finalizzate
attività comuni ~~stipulate~~ alla fine della lettura della
relazione di ~~relazione~~ della Commissione, il Presidente Caonati
pone la parola e dichiara: "è ritenuto necessario istituire
tale iniziativa mediante una commissione consultiva voluta
col nome di commissione di attività equine della società di ~~gestione~~

in tutti i suoi aspetti, economici, giuridici e funzionali. Questa commissione di indagine, che non vale essere un organo con il quale il Consiglio intende porre in una posizione di rispetto con la ditta S.A.R.M., valga un organo incaricato di verificare degli atti, e degli adempimenti e delle procedure attraverso le quali il Comune è giunto alla stipulazione del servizio di raccolta dei rifiuti che è poi previsto l'anno del servizio di raccolta differenziata. Tenuta la considerazione del Consiglio Comunale la commissione di potere formulare alla iniziativa all'unanimità. Al punto quarto dell'ordine del giorno, e in una integrazione nell'aspetto a quella la modifica dello Statuto Comunale il Segretario Comunale dell'Avviso comunica che la modifica dello Statuto riguarda alla art. 21 lett. 2 comma 2 già esaminato dalla commissione, d'incarico prima dell'approvazione dell'29 bis con formulato: "La rappresentanza provinciale del Comune è ripartita ed esercitata con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della amministrazione Comunale". Il Presidente vieto di nome Giuseppe della commissione ha detto che da fare il proprio di dare parere favorevole alla integrazione, proposta accettata da tutti i componenti all'unanimità, alle ore 11:40 si chiuderà i lavori.

Il Segretario Comunale

Francis

Il Presidente

[Signature]

Interventi

CARAMANTE: Dichiaro che pur essendo contrario ai condoni, voterò favorevole in quanto l'argomento all'ordine del giorno non è un condono ma una definizione agevolata dei tributi, come chiaramente spiegato dal Presidente della Commissione Consiliare Monzo. Ritengo dovere civico pagare le tasse in quanto corrispettivo dei servizi erogati dal Comune al cittadino. Si augura che questo Consiglio Comunale sappia ristabilire le regole nei confronti di chi non paga le tasse, sospettando che a Capaccio l'evasione sia superiore che altrove da sempre.

MONZO: Replica che non v'è tanto problema di evasione ma di riscossione.

CARAMANTE: Scaturite polemiche in aula, esprime la volontà di abbandonare l'aula, ma su invito del Sindaco a rimanere, afferma che resta in aula solo perché lo ha chiesto il Sindaco.

SINDACO: Ritengo che le iniziative intraprese dall'Amministrazione, vadano nel senso dell'equità fiscale, attesa ad esempio la pressione sugli operatori turistici che sono in contestazione con il Comune, e che hanno compreso di dover sanare il contenzioso in atto.

Ringrazia il consigliere Monzo per il prezioso e competente lavoro svolto che ha consentito di fissare dei criteri ben definiti per accedere alla definizione agevolata dei tributi. Esprime stima al consigliere Caramante per l'entusiasmo e la voglia di fare, invitandolo però insieme a tutti i consiglieri a collaborare uniti, per determinare quel necessario assetto economico e sociale del territorio, al di là della politica. Rivolge infine un invito alla calma, affinché i sacrifici di quest'inizio di mandato consentano di ritornare alla normalità.

PRESIDENTE: chiarisce che il nuovo atto proposto di regolarizzazione dei tributi non è una riapertura dei termini ma uno strumento che apre a tutti i contribuenti la possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari in essere al 31/12/2007. Chiarisce inoltre che questo è l'ultimo appello prima dell'intrapresa di ogni azione normativamente prevista verso gli inadempienti. Le finalità della definizione agevolata iscritta all'ordine del giorno sono essenzialmente volte al riequilibrio di cassa, ai fini di garantire la puntuale erogazione dei servizi. Preannuncia che la costituenda società comunale si occuperà di accertare le sacche di evasione ed elusione. Tutte le Amministrazioni si sono sempre interessate alla lotta all'evasione: ad esempio nel '96 venne appaltato il servizio di censimento immobiliare ai fini ICI e TARSU. Ritengo di poter affermare con serenità che gli Amministratori di Capaccio sono stati sempre accorti e sensibili alla lotta all'evasione ed in generale al perseguimento dell'equità fiscale.